

rico ed il suo successore facessero ogni sforzo, per insinuare nei barbari le forme della civiltà romana e per ridurli all'osservanza del diritto di Roma (§ 10).

Ma tale condizione si presenta soprattutto sotto i Longobardi, poichè questi, che pur vollero gelosamente osservato il proprio diritto, non potendo imporlo integralmente alla popolazione romana, troppo diversa per civiltà e per costumi, dovettero consentire ai vinti, almeno nei rapporti fra loro, l'uso del loro proprio diritto. Sappiamo che i vinti, pur tenuti da principio in posizione politica inferiore, formarono ben presto un forte elemento, legalmente riconosciuto, dallo Stato barbarico, e continuarono perciò liberamente ad adoperare il diritto romano, almeno nei rapporti, che non interessavano la vita pubblica e che sfuggivano al controllo dei dominatori. La legge romana vive così accanto alla legge longobarda, secondo il sistema della personalità del diritto; e lo accertano le disposizioni degli editti di Liutprando, dove si ordina agli scribi di redigere gli atti conformi alle regole della legge longobarda o romana, e dove si assegna alla donna longobarda, che si unisce in matrimonio con un romano, il diritto della cittadinanza romana ad essa ed ai figliuoli. Che più? Anche parecchi documenti comprovano l'uso vivo del diritto romano fra i vinti (1).

In processo di tempo, a mano mano che vien meno il contrasto tra i vinti e i vincitori, sembra delinearsi una tendenza verso la fusione dei due diritti e verso l'applicazione territoriale della legge longobarda, sempre più intimamente nutrita di elementi romani (§ 24), ma il cammino è interrotto dalla conquista franca, che porta invece in Italia alla sua massima estensione il sistema della personalità delle leggi.

---

(1) Liut., 91, 127; M. H. P., XIII, n. 33 a 767; Troya, III, n. 45; IV, n. 679.